



Dipartimento
Ricerca

Sezione



Roma - Via Tortona 16 - Tel. 06.7012666

Email: info@fgu-ricerca.it

Comunicato del 13 ottobre 2021 Lavoro agile e attività fuori sede a casa

Dal 15 ottobre, o più probabilmente con la fine dell'emergenza dovuta al Covid-19, il lavoro agile sarà regolamentato da appositi contratti individuali, anche sulla base di specifiche norme che verranno introdotte nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca che a breve sarà oggetto di trattative presso l'ARAN.

In sede di contrattazione nazionale la FGU-DR-ANPRI si impegnerà ovviamente affinché una eventuale regolamentazione del lavoro agile per i R&T sia rispettosa in toto delle prerogative di legge e contrattuali che contraddistinguono il ruolo dei R&T, a partire dalla autonoma determinazione dell'orario di lavoro e dalla non subordinazione gerarchica dei R&T alla dirigenza dell'Ente per tutto ciò che riguarda le attività di ricerca e tecnologiche.

Nell'ipotesi quindi che sia ridotta la percentuale di lavoro agile anche nel CNR, vogliamo ricordare a tutti i colleghi che la **normativa contrattuale vigente consente ai R&T di svolgere liberamente, e in piena autonomia, attività di ricerca e tecnologica anche presso la propria abitazione**, in alternativa o in sostituzione del lavoro agile.

Tale diritto è infatti stabilito dal comma 3, art. 58, del CCNL del 2002 che, riprendendo integralmente quanto riportato nell'art. 35 del CCNL del 1998 (stipulato nell'Area della Dirigenza), stabilisce che *"Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente"*, senza che siano inserite limitazioni a tale diritto, quali ad esempio lo svolgimento a casa di detta attività.

Di conseguenza, così come dettagliatamente dimostrato nel nostro [Comunicato dello scorso 8 giugno](#), l'impedimento a svolgere l'attività fuori sede presso la propria abitazione che la [Circolare 32/2017](#) del CNR ha cercato di introdurre, sulla base di una semplice [nota dell'ARAN](#) (peraltro tutt'altro che perentoria), è palesemente illegittimo.

Innanzitutto perché **i pareri dell'ARAN non hanno alcun valore di legge**, né sono in alcun modo vincolanti, cosa che il CNR ha imparato a sua spese nel recente passato quando, nonostante l'ARAN affermasse che i R&T siano soggetti a sistemi automatici di rilevazione dell'orario di lavoro, i giudici di Bologna, con una sentenza della Corte d'Appello oramai definitiva, hanno stabilito che *"deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l'introduzione di forme di disciplina dell'orario di lavoro e di controllo sull'osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica"*, condannando il CNR anche a pagare le spese legali.

Inoltre, è **la stessa ARAN** che, nella sua [nota](#), non si azzarda a negare la possibilità che l'attività fuori sede dei R&T venga svolta presso la propria abitazione, ma **si limita ad esprimere** *"non poche perplessità circa la possibilità di effettuare l'attività scientifica e/o di ricerca presso la propria abitazione"*: **"perplessità"**, dunque, ma nessuna certezza.

Va inoltre segnalato che l'ARAN sembra ignorare quanto contenuto nel comma 4, art. 12 del CCNL del 2009, e ribadito tal quale dall'ultimo CCNL (comma 5, art. 80), ossia che *"In applicazione del D.Lgs 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato D. Lgs. per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche"*. La non subordinazione gerarchica dei R&T implica anche che **i Direttori/Dirigenti non hanno il potere di limitare i luoghi ove i R&T ritengono opportuno svolgere la propria attività fuori sede**, dato che la scelta del luogo ove lavorare rientra appieno nella gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche.

Infine, come già evidenziato nel [Comunicato dell'8 giugno](#), è semplicemente **pretestuoso per il CNR fare riferimento** agli *"obblighi in capo all'Ente relativamente alle esigenze di sicurezza e alla copertura assicurativa INAIL"*, affermando che le tutele del personale *"possano estendersi allo svolgimento della prestazione lavorativa presso altre sedi lavorative"* e non presso la propria abitazione in quanto è la stessa INAIL che, con la [Circolare n. 52/2013](#), in osservanza di una sentenza della Cassazione, ha stabilito che **gli infortuni sul lavoro avvenuti nella propria abitazione non sono in linea di massima indennizzabili**, dato che *"la oggettiva difficoltà di stabilire se l'atto di locomozione all'interno dell'abitazione sia o meno funzionale all'espletamento dell'attività lavorativa"* e *"il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato"*, sollevando quindi il datore di lavoro dai suddetti obblighi in materia di sicurezza e prevenzione. Peraltro, i **motivi apparentemente ostativi al lavoro fuori sede svolto a casa si sono dimostrati inesistenti con la pratica del lavoro agile a casa** durante l'emergenza pandemica che non ha comportato alcun obbligo in capo al CNR relativamente alle esigenze di sicurezza e alla copertura assicurativa INAIL.

Gianpaolo Pulcini
Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR